

Norme & Tributi Giustizia e sentenze

I genitori separati possono spostarsi per vedere i figli anche nelle zone rosse

FAMIGLIE IN CRISI

Ma per gli incontri occorre seguire il percorso più breve

Nello scorso lockdown non sono mancati i conflitti tra gli ex

Giorgio Vaccaro

I limiti agli spostamenti, ripristinati per contenere i contagi da Covid-19, tornano a preoccupare i genitori separati che devono gestire i rapporti con i figli non conviventi. Questa volta i vincoli sono legati alla divisione dell'Italia in zone di colore diverso, che coincidono con le regioni. A disporla è stato il Dpcm del 3 novembre, che ha introdotto restrizioni rafforzate nelle regioni rosse e arancioni, con il divieto di spostarsi fuori dai confini della regione e anche all'interno del suo territorio.

Tornano quindi attuali gli interrogativi dei genitori separati rispetto alla gestione della responsabilità genitoriale e alla possibilità di muoversi per andare dai figli non conviventi se, ad esempio, devono spostarsi all'interno di una zona rossa o arancione o muoversi tra regioni. Al centro c'è l'onere genitoriale di non far mancare ai figli il proprio contributo alla crescita, che si esplica con la frequentazione. Una questione complicata dai conflitti che possono dividere i genitori separati e che già sono emersi durante il lockdown della scorsa primavera.

Le norme e i chiarimenti

Va chiarito subito che, come già

nello scorso lockdown, neanche gli ultimi Dpcm con le misure per contenere i contagi da Covid-19 hanno previsto disposizioni che impediscano o rendano più difficile la normale alternanza, nella frequentazione dei figli minori, da parte del genitore non collocatario, con le modalità disposte dal giudice o concordate tra le parti.

Di più: a tranquillizzare i genitori e a evitare che si riaccendano i conflitti sul diritto del figlio a mantenere i contatti con il genitore non convivente è anche la risposta a una delle Faq sulle misure adottate dal Governo pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio. Si chiarisce infatti che, anche nelle zone rosse o arancioni, «gli spostamenti per raggiungere i figli e per portarli a casa propria devono essere fatti seguendo il percorso più breve e mantenendo l'osservanza delle prescrizioni di tipo sanitario che valgono per tutti. Così, se il genitore si dovesse trovare in quarantena, questo gli impedirebbe di raggiungere i figli; d'altro canto, proprio la necessità di osservare la quarantena lo renderebbe esente da qualsivoglia, possibile accusa di non aver osservato l'obbligo di frequentare i figli.

I limiti

La casistica delle possibili complicazioni rispetto al sereno esercizio della responsabilità genitoriale è vasta, ma, a risolvere la maggior parte dei dubbi, viene in soccorso un principio pacifico: le limitazio-

ni agli spostamenti non si applicano al rapporto tra genitori e figli non conviventi e le preoccupazioni per le astratte possibilità di contagio non valgono come elementi validi a sottrarsi o a sottrarre i figli dalla frequentazione con il genitore non convivente.

A fermare gli incontri, piuttosto, è l'esistenza di un contagio, che obbliga alla quarantena e al successivo iter per la verifica della cessata positività. Solo in questo caso il diritto del figlio a mantenere rapporti con il genitore deve cedere rispetto al prevalente diritto alla salute.

Nella situazione che stiamo vivendo è richiesta una maggiore collaborazione dei genitori per la tutela dei propri figli. In tal senso è evidente come il genitore che abbia con sé il figlio minore debba ad esempio rispettare il divieto di assembramento, evitando di avvicinarsi ad altri.

Il contenzioso

Anche se il principio generale è quello che nulla cambia con l'emergenza per le visite ai figli, a meno che non ci sia un contagio, nel primo lockdown non sono mancati i conflitti tra i genitori. Le questioni sono state trattate perché, nonostante la sospensione dei termini e delle udienze della scorsa primavera, l'attività della giustizia è proseguita per le esigenze urgenti delle famiglie.

In alcuni casi i giudici si sono pronunciati per la sospensione degli incontri tra genitori e figli non conviventi nei casi in cui non era possibile tenerli in sicurezza e per la loro sostituzione con visite "da remoto" attraverso videochiamate o collegamenti Skype.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRINCIPIO E LE CONTESTAZIONI

1

L'INDICAZIONE

L'emergenza sanitaria e i limiti agli spostamenti per contenere i contagi non coinvolgono i genitori separati che devono uscire dal comune o dalla regione per incontrare i figli minorenni con cui non convivono. Sia le norme varate in primavera che quelle delle ultime settimane, infatti, **non limitano i diritti dei genitori e dei figli**, che ovviamente dovranno rispettare, come tutti i cittadini, le prescrizioni di tipo sanitario stabilite per contenere i contagi. Lo chiarisce la **risposta a una delle Faq sulle misure adottate dal Governo** pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio: anche nelle zone rosse e arancioni «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti». Ma «gli spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.)», nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori»

2

LE PRONUNCE

La scorsa primavera, l'esplosione dell'emergenza sanitaria ha in molti casi acuito i contrasti tra genitori separati sulla gestione dei figli. In vari casi **i genitori collocatari si sono rivolti agli avvocati per ottenere la sospensione degli incontri**, mentre i non collocatari volevano proseguirli. Di fronte alle richieste, i giudici hanno ribadito che **l'emergenza non aveva cancellato il diritto di visita dei figli**, imponendo a volte ai genitori collocatari che si erano allontanati dal loro domicilio in vista del lockdown di tornare a casa per garantire la continuità della relazione del figlio con l'altro genitore non convivente. Ma ci sono stati casi in cui i giudici hanno invece **reputato necessario sospendere gli incontri di persona e di sostituirli con contatti da remoto**, videochiamate o Skype (Corte d'appello di Bari e Tribunale di Napoli, 26 marzo 2020). Il Tribunale di Terni (30 marzo 2020) ha autorizzato la frequentazione protetta padre-figli tramite Skype o Whatsapp con l'assistenza da remoto degli operatori dei servizi sociali

Nomine dei difensori a indagini concluse depositate sul portale

PENALE

Prime istruzioni nelle Faq e nel tutorial dell'Ordine degli avvocati di Milano

Marisa Marraffino

Avvocati penalisti alle prese con il deposito degli atti tramite il portale del processo penale telematico. La novità, prevista dall'articolo 24 del decreto legge Ristori (137/2020), è infatti stabilita come modalità obbligatoria di deposito per alcuni atti. Ed è stata inserita una espressa sanzione di inefficacia, stabilita dall'articolo 24, comma 6, nel caso in cui gli atti per errore siano inviati a mezzo Pec e non tramite il portale.

Le disposizioni

In base all'articolo 24 del decreto legge Ristori (137/2020), tutte le memorie, i documenti e le istanze successive alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e precedenti la richiesta di rinvio a giudizio devono essere depositate mediante il portale del processo penale telematico, già autorizzato in alcune procure a partire da giugno e che ora è stato esteso automaticamente e senza bisogno di ulteriori accertamenti a tutta Italia. La misura è prevista per la durata dell'emergenza, fissata (per ora) fino al 31 gennaio 2021.

Inoltre, il ministero della Giustizia potrà ampliare, con decreto, il ventaglio degli atti che gli avvocati potranno depositare telematicamente.

A oggi, quindi, anche gli atti di indagini difensive dovranno essere caricati sul portale.

L'articolo 24, comma 4, del decreto Ristori dispone inoltre che, sempre fino al 31 gennaio 2021, si possono depositare mediante Pec presso gli uffici giudiziari tutti «gli atti, documenti e istanze comunemente denominati» diversi dalle memorie e istanze previste dall'articolo 415-bis del Codice di procedura penale. Per i depositi via Pec si devono utilizzare le modalità e gli indirizzi individuati dal provvedimento del direttore generale dei Sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia del 9 novembre 2020.

Intanto, molte Procure hanno già dato il via libera al deposito di querelle e denunce a mezzo Pec, non accettando più la modalità di trasmissione cartacea, salvo malfunzionamenti del sistema di invio telematico, con l'obiettivo di ridurre le file in cancelleria e contenere i contagi.

E via Pec si possono depositare anche gli atti di impugnazione. D'altra parte, il decreto legge Ristori-bis (149/2020) ha previsto espressamente che, fino al 31 gennaio 2021, le Corti d'appello utilizzino la trattazione scritta per deci-

dere sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, con deposito telematico delle conclusioni del Pm e degli avvocati, a meno che una delle parti private o il Pm faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire entro 15 giorni liberi prima dell'udienza.

Le istruzioni

L'Ordine degli avvocati di Milano ha pubblicato sul proprio sito le Faq in risposta ai dubbi più frequenti dei legali e un tutorial per l'utilizzo del portale del processo penale telematico.

Secondo le indicazioni, le nomine dei difensori di fiducia intervenute prima della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari dovranno essere depositate a mezzo Pec oppure ancora in via cartacea.

Per quelle successive vale invece la regola dell'obbligatorietà del deposito a mezzo portale.

L'accesso al fascicolo telematico sarà consentito anche ai difensori d'ufficio che tramite la funzione «Sollecito annotazione nomina» potranno invitare la procura a registrare l'intervenuta nomina e ad autorizzare la visualizzazione del fascicolo.

I depositi via Pec non possono superare i 30 megabyte ciascuno, ma possono essere ripetuti avendo cura di indicare il numero del procedimento.

Per il deposito degli atti tramite il portale fa fede la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

Per tutti gli altri atti, memorie e istanze è consentito il deposito con valore legale tramite Pec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scissioni senza Spa, opposizione con termine lungo

CREDITO

Tribunale di Novara: attesa di 60 giorni dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese

Angelo Busani

All'operazione di scissione alla quale non partecipano società azionarie non si può applicare la riduzione, da 60 a 30 giorni, del termine previsto per l'opposizione dei creditori nell'articolo 2503, comma 1, del Codice civile, come di necessario decorso tra il giorno di iscrizione delle deliberazioni di scissione nel Registro delle imprese e il giorno di stipula dell'atto di scissione.

Lo afferma il Tribunale di Novara in un decreto dell'8 settembre 2020 (2366/2020), che dovrebbe essere la prima pronuncia giuri-

sprudenziale che interviene in questa spinosa tematica.

Il problema si pone in quanto la normativa che il Codice civile dedica alla scissione è spesso confezionata in modo da "importare" pedissequamente nella scissione le norme dettate per l'operazione di fusione, mediante un loro richiamo numerico, in ragione della specularità che la scissione presenta rispetto alla fusione.

Ebbene, nell'ambito delle molte norme in tema di fusione che l'articolo 2506-ter del Codice civile rende applicabili alla scissione, manca il richiamo all'articolo 2505-quater del Codice civile: quest'ultimo articolo è quello per effetto del quale «sono ridotti alla metà» (nel caso in cui all'operazione di fusione non partecipino società il cui capitale è suddiviso in azioni), tra l'altro:

- il termine tra la data di iscrizione nel Registro imprese del progetto

di fusione (o di pubblicazione sul sito internet) e la data di svolgimento dell'assemblea che approva il progetto di fusione (articolo 2501-ter, comma 4, Codice civile);

- il termine tra la data di iscrizione nel Registro imprese delle deliberazioni assembleari di approvazione del progetto di fusione e la data di stipula dell'atto di fusione (articolo 2503, comma 1, Codice civile).

Da quasi vent'anni si discute se la mancanza del richiamo dell'articolo 2505-quater, Codice civile, da parte del successivo articolo 2506-ter, sia voluta o sia il frutto di una svista del legislatore (rimediabile mediante un ragionamento analogico), con il risultato che in alcuni uffici del Registro imprese si consente la prassi della riduzione a 30 giorni mentre altri uffici sono categorici nel ritenere il mancato richiamo una espressa volontà del legislatore.

PAROLA CHIAVE

Scissione

È un'operazione straordinaria regolata dall'articolo 2506 e seguenti del Codice civile. Può essere totale, quando la società scissa assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parziale, quando solo parte del patrimonio della società scissa viene assegnato anche solo a un'altra società. L'articolo 2506-ter del Codice civile rende applicabili alla scissione numerose norme dettate per la fusione. Non richiama però l'articolo 2505-quater, che dimezza i termini quando alla fusione non partecipano società per azioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel senso più liberale, tra l'altro, si sono espressi i notai del Trivento (nella loro massima n. L.A.8) e i notai di Roma (nella loro massima n. 1 del luglio 2013).

Ora, dunque, giunge il provvedimento del Tribunale di Novara, nel cui ambito la tesi più rigorosa è motivata con le seguenti motivazioni:

a) nel dubbio, occorre dar luogo a un'interpretazione prudente, per attribuire una maggior tutela ai creditori (consentendo loro di opporsi alla scissione in un termine più ampio anziché nel termine dimezzato);

b) è probabile che il legislatore abbia voluto differenziare gli effetti della scissione rispetto a quelli della fusione per il fatto che la scissione è operazione più rischiosa per i creditori della società scissa, dato che essa si priva di una parte del suo patrimonio.



RIMOZIONE AMIANTO



COPERTURE DI OGNI GENERE



IMPERMEABILIZZAZIONI



FOTOVOLTAICO

ECOBONUS!

SCEGLIENDO IL SISTEMA FOTOVOLTAICO GANDELLINI* BENEFICERAI DEGLI INCENTIVI CHE TI PERMETTERANNO DI SMALTIRE L'AMIANTO, POSARE UNA NUOVA COPERTURA A COSTO ZERO E GUADAGNARE PER I PROSSIMI 20 ANNI!

*SOLAMENTE COL SISTEMA "FOTOVOLTAICO GANDELLINI CHIAVI IN MANO" RIMUOVENDO L'AMIANTO E CONTESTUALMENTE INSTALLANDO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ACCEDI AI BENEFICI DEL DECRETO

Forte dell'esperienza decennale maturata nell'installazione di sistemi fotovoltaici per conto delle migliori ditte italiane del settore, la **Gandellini Beniamino** si pone oggi in prima persona nella **realizzazione di impianti fotovoltaici per l'industria nazionale**. Professionalità, puntualità nel servizio, competenza e innovazione rendono ogni lavoro garantito e certificato.

TRASFORMA L'AMIANTO IN RISORSA

Gandellini Beniamino dal 1979

Via Don A. Paracchini, 7 - Brandico (BS)

Tel. 030.975433 www.gandellini.com